



D.R.S. n.

795



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale
- VISTO il D.R.S. n. 633 del 27/10/2011, con il quale è stata rilasciata alla Società Valle Energy Prima Agricola S.r.l., con sede legale in 92020 Palma di Montechiaro (AG) Via Piemonte n. 17 - C. F. e P.I. n. 025874608847 (di seguito *Società*), ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 999 Kw_p, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), località C.da Burdi, foglio NCT n. 22 particella 307 ed in particolare l'art. 12 che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di emissione dello stesso decreto e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo concessione di eventuali proroghe;
- VISTA la comunicazione di inizio lavori trasmessa dalla Società tramite raccomandata A/R n. 145178700808 del 23/06/2012 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 44317 del 27/06/2012, con la quale i lavori hanno avuto inizio il 25/06/2012;
- VISTO il D.R.S. n. 447 del 14/10/2013 con il quale è stata concessa alla *Società* una prima proroga per l'ultimazione dei lavori di mesi 8 (otto) per cui i lavori avrebbero dovuti essere conclusi entro il 25/02/2014;
- VISTO il D.R.S. n. 278 del 23/05/2014 con il quale è stata concessa alla *Società* una seconda ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori di mesi 6 (sei) per cui gli stessi avrebbero dovuti essere ultimati entro il 25/08/2014;
- VISTA la nota del 05/08/2014, spedita con raccomandata n 14608455651-9 in data 07/08/2014, pervenuta in data 08/08/2014 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 11/08/2014 al n. 30650, con la quale la *Società* ha presentato istanza per la concessione di una terza proroga all'ultimazione dei lavori di un ulteriore anno per le medesime motivazioni di cui alle precedenti richieste di proroga, di cui ai su citati decreti;
- VISTA la nota prot. n. 33538 del 19/09/2014, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha chiesto documentazione integrativa, finalizzata all'emissione di un ulteriore proroga;

VISTA la nota prot. n. 42679 del 05/12/2014, con la quale è stata reiterata l'integrazione della documentazione mancante;

VISTO il perdurare silenzio della Società, con nota prot. n. 7812 del 06/03/2015, il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza suddetta, poiché non potevano ritenersi sufficienti la reiterazione delle motivazioni addotte dalla Società e già utilizzate per le proroghe precedenti, con nuovo invito all'integrazione della documentazione mancante;

CONSIDERATO il perdurare silenzio della Società che non ha presentato osservazioni, né la documentazione integrativa necessaria per il rilascio di un ulteriore proroga fine lavori;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della Società finalizzata alla concessione di una terza proroga per fine lavori alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 999 kWp, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), località C/da Burdi;

CONSIDERATO che il termine per la fine dei lavori determinato dal decreto di A.U. n. 633 del 27/10/2011 e prorogato con D.R.S. n. 447 del 14/10/2013 e D.R.S. n. 278 del 23/05/2014 è spirato in data 25/08/2014 con conseguente decadenza dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento su menzionato.

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Valle Energy Prima Agricola S.r.l., con sede legale in 92020 Palma di Montechiaro (AG) Via Piemonte n. 17 - C. F. e P.I. n. 025874608847 (di seguito Società), finalizzata alla concessione di una terza proroga per la fine dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999 kWp, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, da realizzarsi nel Comune di Licata (Ag), località C/da Burdi, autorizzato con D.R.S. n. 633 del 27/10/2011, prorogato con D.R.S. n. 447 del 14/10/2013 e D.R.S. n. n. 278 del 23/05/2014, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) la Società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il D.R.S. n. 633/2011.
- Art. 3) La Società dovrà provvedere a propria cura e spese alla dismissione delle opere realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi ante operam.
- Art. 4) Il presente decreto verrà notificato alla Società, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 5) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dall'art. 68, comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 23 NOV. 2015.

